

23/133/CR4/C4

ORDINE DEL GIORNO

RIPARTO D'URGENZA DELL'ANNUALITÀ 2023 DEL FONDO NAZIONALE TRASPORTI

L'art. 27 del DL 50/17, così come modificato dall'art. 7-bis del DL 176/2022, stabilisce che il Fondo ripartito per il 50% sulla base dei costi standard e per il 50% sulla base dei livelli adeguati di servizio. Il nuovo comma 6 stabilisce che gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo sono definiti con decreto interministeriale da adottare entro il 31 luglio 2023.

Tuttavia, i lavori del tavolo tecnico istituito presso il MIT sono ancora in corso ed è evidente che tale termine non potrà essere rispettato e tenuto conto del comma 3 del citato art. 27, in base al quale gli effetti economici dei nuovi criteri sono differiti all'anno successivo a quello di definizione degli stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di evitare che il riparto sia effettuato a fine anno con il rischio di posticipare l'erogazione delle risorse all'anno successivo, nonché per consentire ad ogni Regione di avere contezza del saldo definitivo 2023 in tempo utile per operare sul proprio bilancio misure atte a contrastare la crisi del settore, nelle more della definizione dei livelli adeguati di servizio (LAS)

CHIEDE AL GOVERNO

di procedere con urgenza al riparto immediato del FNT, annualità 2023, secondo i seguenti criteri:

- la quota storica del Fondo è ripartita secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (percentuali 'storiche');
- la quota incrementale (da destinare al finanziamento dell'Osservatorio TPL, al TPL di Venezia, nonché alle iniziative di sharing mobility), è ripartita con le percentuali utilizzate nel 2022 per il riparto della quota incrementale;
- l'eventuale surplus derivante dalla compensazione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria (quota 'PIR') è ripartito con lo stesso criterio utilizzato nel 2022.

Le Regioni specificano infine che nel 2024 si applicheranno i nuovi criteri così come ora definiti dall'art. 7 bis del D.L. n. 176/2022, sia con conguaglio 2023 che su annualità 2024 al fine del più rapido superamento della spesa storica

Roma, 2 agosto 2023